

SVILUPPO ITALIA S.p.A

BANDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FERTILITA'

Art. 1) Premessa. 1. Sviluppo Italia S.p.A. con sede in Roma, Via Calabria, 46, C.A.P. 00187, Tel.: 06.421601 Telefax: 06.42160063, posta elettronica: fertilita@sviluppoitalia.it, indirizzo Internet: <http://www.sviluppoitalia.it/>, quale soggetto gestore del Programma Fertilità in virtù della Convenzione stipulata in data 29 dicembre 2005 e registrata dalla Corte dei Conti in data 06 aprile 2006, Reg. 1, Foglio 288, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzioe Generale del Mercato del Lavoro, nella sua qualità di soggetto affidante del medesimo Programma, indice il presente Bando che costituisce parte integrante della summenzionata Convenzione, per un importo pari ad € 2.893.853,00, finalizzato alla concessione dei contributi e delle agevolazioni previste per l'attuazione di tale Programma.

2. Il presente Bando è stato redatto tenendo conto dei fondamenti ispiratori del primo Bando Progetto Fertilità di cui alla Convenzione del 15 maggio 2001, stipulata con la Direzione Generale dell'Impiego del Ministero del Lavoro e registrata dalla Corte dei Conti in data 19 giugno 2001, Reg.4, Foglio 152, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 parte II del 24 luglio 2001 e dei principi fissati dalla normativa sull'impresa sociale.

Art. 2) Finalita'. 1. Il Programma Fertilità ha lo scopo di promuovere l'impresa sociale, attraverso il sostegno allo sviluppo di iniziative di cooperazione sociale e di associazionismo nazionale di promozione sociale, che siano innovative, competitive ed orientate al mercato,

	nonché in grado di contribuire all'espansione dei sistemi di welfare	
	territoriale, alla modernizzazione delle politiche di inserimento	
	lavorativo, alla creazione di nuova occupazione ed all'affermazione di un	
	modello di economia partecipata capace di produrre sviluppo economico,	
	benessere ed inclusione sociale. 2. Per realizzare l'obiettivo di cui al	
	comma 1 il Programma Fertilità fa leva sull'apporto offerto, in qualità di	
	Promotori e Partner, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale	
	(art. 10 D. Lgs. n. 460/97), nonché da enti ecclesiastici ed altri enti di	
	carattere privato ed organismi aventi sede nell'Unione Europea con	
	analoghi requisiti, i quali, operando da anni, hanno accumulato	
	esperienza e competenza e sono in grado di sostenere e accompagnare	
	la fase di promozione e start-up delle nuove iniziative.	
	Art. 3) Oggetto. 1. Il Programma Fertilità promuove, mediante la	
	concessione di contributi, progetti di creazione e sviluppo di cooperative	
	sociali, loro consorzi ed associazioni di promozione sociale iscritte nel	
	registro nazionale. 2. Per i progetti di sviluppo, il campo di intervento è	
	limitato alle cooperative sociali, loro consorzi ed alle associazioni di	
	promozione sociale iscritte al registro nazionale che non abbiano	
	superato negli ultimi tre anni ricavi, per ciascun esercizio, di €	
	250.000,00. 3. I progetti devono essere localizzati in Comuni ricadenti,	
	anche in parte, nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi	
	comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87 (già art.	
	92), paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal	
	Trattato di Amsterdam, nonché nelle aree svantaggiate individuate nel	
	Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 14 marzo	

	1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995 n. 138, e	
	successive modificazioni. 4. Dal progetto debbono risultare: le	
	caratteristiche ed il dimensionamento della nuova iniziativa che si	
	intende avviare, nonché i fattori che ne rendono probabile la buona	
	riuscita; la presenza di una domanda insoddisfatta privata o pubblica,	
	potenziale o espressa, tale da giustificare l'avvio o lo sviluppo	
	dell'iniziativa; le partnership con le Amministrazioni e gli Enti locali in	
	funzione della attuazione del progetto; le modalità di individuazione,	
	aggregazione e coinvolgimento della base sociale in tutte le fasi	
	dell'iniziativa, a partire dalla messa a punto del dettaglio del progetto; le	
	forme di supporto, assistenza e partenariato garantite dal Soggetto	
	Promotore e dal Soggetto Tutor; le caratteristiche, la solidità,	
	l'esperienza e l'affidabilità del Soggetto Promotore, del Soggetto Tutor,	
	dell'Ente finanziatore partner ed in generale di tutti i Soggetti che	
	concorrono al progetto; i contenuti, le modalità, le fasi ed i tempi della	
	realizzazione del progetto; il budget di spesa ed il piano finanziario	
	generale del progetto, nonché quello specifico della nuova iniziativa -	
	tutti i documenti finanziari precedentemente menzionati devono avere	
	una proiezione triennale -; le modalità di effettuazione degli apporti di	
	mezzi propri in favore dell'iniziativa e le modalità degli interventi	
	dell'Ente finanziatore.	
	Art. 4) Soggetti. 1. Assunto che ogni nuova realtà deve essere	
	affidata al tutoraggio di un Soggetto dotato di esperienza ed adeguati	
	livelli dimensionali e di efficienza, è incentivata l'aggregazione anche di	
	più soggetti, al fine di garantire l'adeguatezza degli apporti necessari per	

	una incisiva ed efficace azione di sviluppo. 2. Per gli obiettivi e le finalità	
	di cui al comma 1, nei progetti debbono essere individuati: a) Il	
	Soggetto Promotore di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente Bando,	
	che deve operare come capofila del progetto, assumendosene la	
	responsabilità attuativa. Possono presentare progetti le cooperative	
	sociali, i loro consorzi, le associazioni di promozione sociale, nonché altri	
	enti ed organizzazioni senza finalità di lucro, aventi sede nell'Unione	
	Europea; b) Il Soggetto Tutor, che deve essere una cooperativa sociale,	
	o un consorzio di cooperative sociali nel caso di tutoraggio di un	
	Destinatario che sia a sua volta un Consorzio od anche un'associazione,	
	portatori di un'esperienza almeno triennale, in grado di assumere la	
	funzione di tutoraggio nella fase di decollo della nuova iniziativa,	
	individualmente o in collaborazione con altri partners; c) il Soggetto	
	Destinatario, che deve essere una cooperativa sociale o un consorzio di	
	cooperative sociali di cui agli artt. 1 e 8 della L. 381/1991, ovvero	
	un'associazione di promozione sociale iscritta nel registro nazionale di	
	cui all'art. 7 della L. 383/2000, che realizzi un progetto d'impresa sociale	
	per effetto dell'attuazione del Programma Fertilità; d) il Partner	
	Finanziatore, che deve assicurare i mezzi finanziari necessari alla buona	
	riuscita del progetto; e) eventuali altri Partners, che siano Enti pubblici	
	in grado di garantire supporto istituzionale e quote solvibili di domanda	
	pubblica e/o soggetti privati in grado di apportare specifiche	
	competenze, ivi comprese le imprese private che partecipano all'attività	
	di assistenza e tutoraggio. 3. La partecipazione al progetto dei soggetti	

di cui alle lettere a), b) e c) costituisce condizione di accoglibilità della

Domanda. I soggetti di cui alle lettere a) e b) possono coincidere.

Art. 5) Progetti a "Grappolo." 1. Sono ammessi progetti a "grappolo", presentati da un unico Soggetto Promotore, che prevedano una pluralità di iniziative, sino ad un massimo di 4 (quattro). In questo caso è necessario l'intervento di un diverso Soggetto Tutor per ogni nuova realtà, mentre gli Enti Finanziatori possono intervenire a sostegno di più iniziative ed anche partecipare ad una pluralità di progetti. Dal progetto a "grappolo" debbono risultare i vantaggi, in termini di maggior efficacia e minori costi, derivanti dall'operatività integrata.

Art. 6) Caratteristiche ed entità dei contributi e delle agevolazioni. 1. Tutti i progetti per essere ammissibili debbono

esporre una richiesta di contributi complessiva ed articolata sulla base delle seguenti macrovoci:

A) Contributo per il Soggetto Promotore a fronte di:

A1) spese di promozione

A2) spese di formazione dei lavoratori/soci/associati, anche attraverso stage presso il Soggetto Tutor o altri soggetti. Le voci A1) e A2) possono, nel complesso, assorbire fino ad un massimo del 30% del contributo totale indicato nel successivo comma 2lett. A)

A3) spese per la messa a punto del progetto in ogni dettaglio

A4) spese generali per attività di organizzazione e coordinamento. Le voci A3) e A4) possono, nel complesso, assorbire fino ad un massimo del 30% del contributo totale indicato nel successivo comma 2, lett. A)

	A5) spese per l'assistenza da parte del Soggetto Tutor e degli altri partners.	
	B) Contributo per i costi generali e gli oneri finanziari del Soggetto Destinatario, a fronte di costi generali ed oneri finanziari sostenuti dalla nuova iniziativa nel corso dei primi tre esercizi, nella misura massima del 100% per il primo esercizio, del 60% per il secondo e del 30% per il terzo. I costi generali e gli oneri finanziari, riconosciuti a questo fine, non possono eccedere il 25% dei ricavi realizzati a fine esercizio.	
	C) Contributo per l'accrescimento patrimoniale del Soggetto Destinatario, correlato ai mezzi propri, fino a 2 volte il capitale sociale - o il patrimonio netto, se inferiore - per le cooperative sociali, ovvero fino a 2 volte le risorse economiche direttamente destinate al progetto per le associazioni.	
	2. L'entità massima complessiva dei contributi per le diverse voci è così fissata: € 50.000,00 per il contributo sub A), € 80.000,00 per il contributo sub B) ed € 200.000,00 per il contributo sub C).	
	3. Il contributo di cui alla lett. A) ha per beneficiario il Soggetto Promotore, i contributi di cui alle lett. B) e C) il Soggetto Destinatario.	
	4. Nei progetti a "grappolo" devono essere previsti un budget generale ed uno per ogni singola iniziativa. Nei medesimi progetti a "grappolo" i limiti massimi dei contributi previsti nel comma 2 valgono per ogni singola iniziativa.	
	5. Non è consentita la presentazione di nuovi progetti da parte:	
	- del medesimo Soggetto Promotore, se per i progetti presentati non è stata raggiunta la fase di erogazione dei contributi di cui al	

comma 1, lettera B) del presente articolo;

- dei Soggetti Destinatari che hanno ottenuto il contributo con il primo Bando.

Art. 7 Presentazione della Domanda. 1. Il modulo di presentazione della Domanda di ammissione al contributo può essere acquisito presso Sviluppo Italia S.p.A., nella sede di Via Boccanelli n. 30, Roma o direttamente consultando il sito internet www.sviluppoitalia.it, nel quale sarà stato pubblicato anche il contratto che, fatte salve le peculiarità di ogni singola iniziativa, disciplinerà i rapporti tra Sviluppo Italia ed i Beneficiari dei contributi previsti dal Programma Fertilità. Le Domande vanno presentate sulla base delle modalità e dei termini previsti nel presente Bando e nella documentazione esplicativa e relativi allegati disponibili nel sito internet www.sviluppoitalia.it. 2. Alla domanda di ammissione al contributo, che dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del Soggetto Promotore e del Soggetto Destinatario, dovrà essere allegato il progetto, a pena di inaccogliibilità della domanda stessa. 3. Le domande, a pena di inaccogliibilità, dovranno pervenire a Sviluppo Italia in duplice copia, non prima che siano trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e comunque non oltre il termine finale delle ore 16.00 del 120° giorno successivo alla medesima pubblicazione.

Art. 8 - Valutazione e selezione dei progetti. 1. I progetti vengono valutati da un Team di esperti di valutazione di progetti di sviluppo di impresa ed in particolare di impresa sociale secondo una procedura che prevede le seguenti fasi:

	1^ fase - Valutazione dei requisiti formali e della completezza della	
	documentazione. 2^ fase - Istruttoria e valutazione finale, anche	
	attraverso la formazione di una graduatoria, sul merito dei progetti. 2.	
	La seconda fase ha lo scopo di accertare: la qualità del progetto; la	
	sostenibilità economica dell'iniziativa, sulla base delle caratteristiche	
	della domanda e dell'offerta, dei costi, dei ricavi e dei flussi di cassa	
	prevedibili e della situazione patrimoniale di partenza; la presenza di	
	uno o più soggetti in grado di garantire il sostegno finanziario alla	
	iniziativa; l'esperienza e l'affidabilità dei soggetti coinvolti con particolare	
	riguardo al Soggetto Promotore, al Soggetto Tutor ed ai Partner	
	Finanziatori; la previsione dell'impatto occupazionale diretto, correlato	
	all'entità delle agevolazioni richieste, con particolare riferimento alla	
	promozione occupazionale dei lavoratori svantaggiati indicati nell'art. 2,	
	lettera K, del D.lgs 276/2003 attuativo della L. 30/2003; il contributo	
	all'aumento dell'imprenditoria e dell'occupazione femminile.	
	3. Saranno in particolare oggetto di valutazione:	
	a) per un incidenza complessiva non superiore al 60%, la qualità	
	dell'iniziativa in termini di: a1) capacità di capitalizzazione, ovvero	
	apporto di mezzi propri, a2) esecutività della documentazione di	
	progetto presentata, a3) realizzabilità dell'iniziativa, a4) economicità di	
	gestione del Soggetto Destinatario, a5) utilità sociale delle attività	
	proposte;	
	b) per un incidenza complessiva non superiore al 15%, l'esperienza e	
	l'affidabilità del Soggetto Promotore e del Soggetto Tutor in termini di:	
	b1) dimensione economica, b2) pluralità ed eterogeneità delle aree di	

	attività e/o dei prodotti/servizi offerti, b3) spessore imprenditoriale ed	
	organizzativo-gestionale, b4) esperienze pregresse di promozione di	
	impresa sociale, b5) settori di intervento ed articolazione territoriale, b6)	
	significatività del network sociale ed imprenditoriale di appartenenza;	
	c) per un'incidenza complessiva non superiore al 10%, la qualità del	
	progetto di accompagnamento in termini di: c1) credibilità complessiva	
	del programma di intervento con riferimento alla capacità di esplicitare,	
	per ciascuna fase dello stesso, finalità, azioni, organizzazione, risorse	
	professionali coinvolte, tempi di realizzazione, costi sostenuti e da	
	sostenere, c2) capacità di rilevazione dei fabbisogni formativi, c3)	
	professionalità dei docenti/esperti, c4) criteri di scelta e modalità di	
	valorizzazione dell'apporto dei partner ed in particolare del Soggetto	
	Tutor;	
	d) per un'incidenza complessiva non superiore al 10%, la qualità del	
	progetto di tutoraggio in termini di: d1) credibilità complessiva del	
	programma di intervento con riferimento alla capacità di esplicitare per	
	ciascuna fase dello stesso, finalità, azioni, organizzazione, risorse	
	professionali coinvolte, tempi e costi previsti di realizzazione, d2) criteri	
	di scelta e modalità di valorizzazione di eventuali altri partner, d3)	
	professionalità delle risorse coinvolte;	
	e) per un'incidenza complessiva non superiore al 5%, la previsione di	
	impatto occupazionale in termini di: e1) numero previsto di nuovi	
	addetti in rapporto all'entità del contributo richiesto, e2) apporto offerto	
	alla crescita occupazionale con particolare riferimento alla occupazione	
	svantaggiata ed alla imprenditorialità femminile, e3) qualità	

dell'occupazione alimentata. 4. Nel caso di approvazione del progetto si avvia la fase attuativa che consisterà nella conclusione del contratto di concessione delle agevolazioni, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, e nella loro progressiva erogazione.

PER SVILUPPO ITALIA S.P.A

L'Amministratore Delegato

Ferruccio Ferranti